DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 172/2019

del 14 giugno 2019

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE [2022/2164]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 ([1]).

(2) Il regolamento (UE) 2017/2394 abroga, a decorrere dal 17 gennaio 2020, il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 17 gennaio 2020.

(3) Le parti contraenti condividono l'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e convengono che l'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2017/2394 non comporta modifiche della definizione di "infrazione diffusa avente una dimensione unionale". Di conseguenza le soglie per determinare se un'infrazione abbia una dimensione unionale saranno calcolate unicamente sulla base degli Stati membri dell'UE interessati dall'infrazione, senza prendere in considerazione gli Stati EFTA.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è sostituito dal seguente, a decorrere dal 17 gennaio 2020:

"**32017 R 2394**: Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, i territori e le popolazioni degli Stati EFTA non sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4;

b) all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" leggasi "i diritti fondamentali";

c) all'articolo 35, paragrafo 1,

   i) dopo le parole "gli uffici unici di collegamento" sono inserite le parole "l'Autorità di vigilanza EFTA";

   ii) è aggiunta la frase seguente: "L'Autorità di vigilanza EFTA ha accesso alle informazioni fornite dagli Stati EFTA o che li riguardano.""

([1]) GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.
([2]) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/2394 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.